ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2318 DEL 5 DICEMBRE 2014

# APPRENDISTATO
# PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

*Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale*

*(art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i.)*

## **art. 1** finalità

**1.** Le presenti Linee Guida disciplinano l'offerta formativa pubblica regionale relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e delle Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere adottate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome nella seduta del 20 febbraio 2014.

## **art. 2** offerta formativa pubblica

**1.** La Regione promuove un'offerta pubblica stabile di formazione riferita all'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi.

**2.** L'offerta formativa pubblica, articolata in percorsi strutturati modularmente, viene erogata da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.

**3.** I soggetti formativi di cui al comma 2 sono individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

**4.** La Regione assolve l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78 e relativo all'offerta formativa pubblica, predisponendo una nota informativa dedicata sul proprio sito internet ufficiale.

**5.** Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui al comma 2, le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di apprendistato provvedono a segnalare i relativi nominativi ai soggetti formativi di cui al comma 2, ovvero, in via transitoria, a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 7, entro 30 giorni dall'assunzione medesima.

**6.** Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica possono erogare direttamente la formazione nell'articolazione prevista al successivo articolo 3 purché dispongano:

a) di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

b) di risorse umane con adeguate capacità e competenze riferite ai contenuti dei moduli riportati nella Tabella dell'allegato A).

**7.** La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo avviene tramite autocertificazione da conservare agli atti presso l'impresa.

**8.** I percorsi formativi di cui al comma 6 sono svolti sotto la responsabilità dell'impresa, rispettano le previsioni di cui all'articolo 3 e non comportano oneri a carico della Regione.

**9.** I percorsi riferiti ai moduli riportati nella Tabella dell'allegato A) sono documentabili, verificabili e certificabili.

## **art. 3** articolazione dei percorsi formativi

**1.** L'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all'azienda articolati nei moduli riportati nella Tabella A) allegata.

**2.** I contenuti di cui alla Tabella dell'allegato A) possono essere combinati in relazione alle diverse competenze previste in funzione delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista. All'inizio del percorso formativo viene garantita una fase di accoglienza finalizzata alla pianificazione e combinazione dei moduli.

**3.** I percorsi formativi hanno una durata pari a centoventi ore da completarsi da parte dell'apprendista nel corso della prima annualità di contratto. In alternativa, le centoventi ore sono articolate in quaranta ore nella prima annualità e ottanta ore nella seconda.

**4.** Nel caso di eventuali assenze da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero, anche successivi all'annualità di riferimento, funzionali al raggiungimento del monte ore previsto di cui al comma 3 del presente articolo.

**5.** In funzione del titolo di studio posseduto dall'apprendista il percorso formativo viene ridotto come di seguito indicato:

a) per gli apprendisti in possesso di laurea di primo livello o di laurea magistrale il percorso formativo si esaurisce al compimento di un modulo per una durata complessiva di quaranta ore;

b) per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o attestato di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale il percorso formativo si esaurisce al compimento di due moduli per una durata complessiva di ottanta ore.

**6.** Indipendentemente dal titolo di studio posseduto, la riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi di quaranta ore; la riduzione oraria del percorso, di quaranta, ottanta o centoventi ore, coincide con la durata dei moduli già completati.

**7.** Fatto salvo il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato nella durata complessiva durante i precedenti rapporti di apprendistato, motivo per il quale l'obbligazione formativa deve ritenersi già assolta, la prima annualità di un apprendista che

beneficia delle riduzioni orarie di cui ai precedenti commi 5 e 6, prevede un percorso di almeno quaranta ore.

## **art. 4** azioni di supporto alle imprese

**1.** Con riferimento alla formazione di tipo professionalizzante correlata all'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, svolta sotto la responsabilità dell'impresa così come previsto dall'articolo 4 del Testo Unico, la Regione promuove dei servizi di supporto finalizzati, da un lato, ad agevolare e facilitare la medesima impresa nell'assolvimento dell'obbligo formativo stabilito dal Testo Unico, dall'altro, a garantire la qualità della formazione erogata.

**2.** Le azioni di supporto alle imprese vengono attivate, su richiesta dell'impresa, dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2.

**3.** Le azioni di supporto alle imprese riguardano i seguenti ambiti:

a) supporto alla predisposizione del Piano Formativo Individuale previsto dall'articolo 2 del Testo Unico;

b) supporto alla programmazione didattica e alla progettazione delle Unità formative da erogare internamente all'azienda secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva;

c) supporto alla predisposizione delle schede di valutazione dei risultati di apprendimento e supporto alla fase di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento.

## **art. 5** modalità di finanziamento

**1.** La Regione finanzia l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4.

**2.** La modalità di gestione finanziaria delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e delle azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4, avviene secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale vigente.

**3.** L'ammontare complessivo delle risorse previste per la realizzazione delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto eventualmente richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 viene evidenziato nei documenti di programmazione annuale della Regione in materia di formazione professionale.

## **art. 6** disposizioni finali

**1.** Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, nel caso di imprese aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia le quali intendono avvalersi delle possibilità offerte dal comma 10 dell'articolo 7 del Testo unico, i percorsi formativi di cui all'articolo 2 delle presenti linee guida rivolti ad apprendisti assunti presso sedi operative situate al di fuori del territorio regionale possono essere svolti all'interno della medesime sedi.

**2.** I percorsi formativi di cui al comma 1 sono svolti sotto la responsabilità dell'azienda, rispettano le previsioni di cui all'articolo 3 e non comportano oneri a carico della Regione.

**art. 7** norme transitorie

**1.** Le attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 sono realizzate in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2015 e comunque fino al completamento della formazione degli apprendisti assunti entro la medesima data dalle Associazioni Temporanee individuate a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614, il cui incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2015 con deliberazione giuntale n. 1936 del 25 ottobre 2013.

**art. 8** entrata in vigore

**1.** Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015 e si applicano ai contratti stipulati a partire dalla medesima data.

Tabella A) (articolo 3, comma 1)

| MODULO | DURATA | CONTENUTI<br>(a scelta e riferiti ai temi legati alle seguenti competenze) |
|---|---|---|
| **modulo 1** | **40 ore** | • **contrattualistica e organizzazione aziendale**<br>• **sicurezza e prevenzione infortuni**<br>• **comunicazione ed empowerment**<br>▪ **lingue straniere (inglese, tedesco e sloveno per i lavoratori italiani e italiano per i lavoratori immigrati);**<br>▪ **competenza digitale;**<br>▪ **senso di iniziativa ed imprenditorialità.** |
| **modulo 2** | **40 ore** | |
| **modulo 3** | **40 ore** | |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE